

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"NOI PER ODV"

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

- 1) È stata costituita nel 2011, conformemente alla Carta Costituzionale, alle norme del Codice Civile in quanto compatibili, l'Associazione/Organizzazione di volontariato denominata "Noi Per ODV", di seguito anche chiamata, per brevità, Associazione.
- 2) La denominazione dell'Associazione, in ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente, e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 3) L'Associazione "Noi Per ODV" conserva la sede legale nel Comune di Castellana Grotte (BA). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a mezzo di propria delibera, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o uffici distaccati in altre città d'Italia o all'estero, senza che ciò comporti modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 7 comma 11 dello statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione "Noi Per ODV" opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le attività di interesse generale indicate all'art. 3 del presente statuto.
- 2) L'Associazione "Noi Per ODV" si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell'uomo, ed è aperta a tutti coloro che indipendentemente dal proprio credo ne condividono gli ideali. L'Associazione opera per lo sviluppo integrale della persona, in coerenza con i valori evangelici e alla luce della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà.
- 3) L'Associazione "Noi Per ODV" è un'organizzazione a struttura democratica, libera e apartitica, ed ha per scopo principale lo svolgimento di attività di volontariato dirette a rispondere e provvedere ai bisogni morali e materiali di chiunque lo richieda. Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione "Noi Per ODV" si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza ("fare del bene, verso chiunque"): opere di beneficenza nelle forme del sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate. L'opera di beneficenza sarà svolta mediante l'attività dei volontari dell'Associazione e in collaborazione con le altre realtà associative;
- b) assistenza sociale e socio-sanitaria ("servizio alla persona soprattutto nel bisogno psico-fisico"): con possibilità di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. L'assistenza sociale e socio-sanitaria sarà svolta mediante l'organizzazione di interventi di volontariato attivo (ove possibile), nonché attraverso attività di informazione e indirizzo verso i servizi e le istituzioni sociali già operanti sul territorio;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale ("la conoscenza aiuta, in ogni settore: sei ciò che sai"): sarà svolta nelle forme di interventi nei settori educativo e formativo ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, mediante la promozione di attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa, nonché con la predisposizione di progetti di promozione dei valori della solidarietà in conformità ai principi della Carta Costituzionale (da proporre alle istituzioni scolastiche e alle altre realtà educative e formative presenti sul territorio);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'arte e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.725.9949 - Castellana Gr

- 1) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (*"la giustizia è il primo gradino di ogni civiltà"*), nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- 2) L'Associazione "Noi Per ODV" potrà divulgare i valori di solidarietà e collaborazione sociale o mediante la edizione di libri e la produzione di altro materiale divulgativo o mediante le svariate possibilità previste o prevedibili anche nel web o per mezzo dei social.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione "Noi Per ODV", prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri volontari aderenti all'Associazione, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati (associazioni o società aventi scopi analoghi o connessi) al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 5) Per il miglior perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare nel rispetto delle normative del settore.
- 6) L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata nell'Assemblea dei soci.
- 7) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 8) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità in essere di volontario.
- 9) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. I soci volontari sono iscritti in un apposito



registro.

10) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

11) L'associazione "Noi Per ODV" si avvale del sostegno di tutte le persone che, condividendone gli ideali e le finalità, offrono un loro contributo economico libero e volontario, anche occasionale. Essi sono sostenitori dell'associazione e non assumono la qualifica di soci, e non ne acquistano i diritti e doveri, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 4

Soci – Criteri di ammissione ed esclusione – Diritti e doveri

- 1) L'associazione "Noi Per ODV" si compone di un numero di soci illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
- 2) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
- 3) L'Associazione "Noi Per ODV" si compone di tre categorie di soci:
 - a) Soci Ordinari: sono coloro che partecipano alle attività proposte dall'Associazione e garantiscono la loro disponibilità a collaborare attivamente nell'organizzazione di volontariato e nella gestione delle attività sociali. Hanno diritto di voto e di essere votati. Versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
 - b) Soci Sostenitori: sono coloro che, non potendo garantire la loro collaborazione attiva e continuativa, desiderano contribuire, alla vita dell'Associazione finanziariamente con una quota pari o superiore a quella del Socio ordinario. Hanno diritto di voto e di essere votati. Versano annualmente la quota sociale stabilita nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
 - c) Soci Onorari: vengono ammessi su invito del Consiglio Direttivo e/o del Presidente dell'Associazione, per particolari meriti culturali, sociali o civili, ovvero per particolari donazioni liberali eseguite a favore dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di essere votati. Non sono tenuti al versamento della quota annuale sociale.
- 4) L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. La qualità di socio è intrasmissibile.



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.725.9499 - *Carabinieri 71*

5) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, a dividerne scopi e finalità, nonché ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione del socio, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni (anche a mezzo e-mail o PEC), è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea straordinaria, la quale deve esprimersi sull'ammissione con voto favorevole di almeno la maggioranza (50% +1) dei soci. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

6) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9) I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, in conformità delle norme di cui al presente statuto sulla competenza degli organi direttivi;
- c) di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- e) di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

10) I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea nel termine di sei mesi. 11) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 5

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione "Noi Per ODV":
 - a) L'Assemblea dei Soci.
 - b) Il Consiglio Direttivo.
 - c) Il Presidente.
 - d) L'Organo di controllo, laddove eletto.
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
- 2) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6

Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- 2) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente (o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo) che la convoca:
 - a) almeno una volta all'anno entro il mese di giugno;
 - b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio (con facoltà del direttivo di prorogarla al massimo sino al 30 Giugno in caso di motivata necessità ove non sia vietato dalla legge);
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente;
 - d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei associati.
- 3) Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo (riunito in seduta) o il Presidente deliberano il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
- 4) L'Assemblea è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, oppure a mezzo sms, whatsapp, telefax, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

5) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

6) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede all'eventuale elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dall'art. 4 comma dello statuto;
- l) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- m) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- n) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- p) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- q) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

7). L'Assemblea (ordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

8) È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.725.9999 - Castellana Gr

- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea (ordinaria) sono prese a maggioranza dei voti (senza tener conto degli astenuti).
- 10) Per le modifiche statutarie l'Assemblea (straordinaria) delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti; in seconda convocazione delibera in presenza della maggioranza dei soci (50% + 1) e con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) degli presenti.
- 11) Per lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, il ricorso avverso il rigetto dell'ammissione del nuovo socio deliberato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea (straordinaria) delibera con il voto favorevole di cui al comma 10 precedente.
- 12) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o per voto palese quando una maggioranza pari a 3/4 dei presenti lo richieda o consenta.
- 13) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2) Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo deve essere composto almeno per la metà più uno dei suoi componenti da soci ordinari.
- 3) I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, in conformità al disposto dell'art. 26 del D.lgs. 117/2017. Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo e se eletto decade dal suo ufficio:
- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) l'associato che non abbia una specifica e documentata competenza professionale in materia giuridica e/o economica, in consulenza del lavoro, in gestione aziendale o del personale, in ingegneria gestionale, o sia privo di laurea sia triennale che magistrale, salvo che abbia una pluriennale esperienza nella gestione di associazioni senza fine di lucro.
- 4) I componenti del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), indicando per



ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo comunicazione elettronica (e-mail, SMS o whatsapp) inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

6) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede). Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

7) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- c) elegge il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- l) conferisce determinati incarichi ai consiglieri per lo svolgimento di interventi specifici (conferendo se necessario procure generali e speciali);
- m) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- n) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- o) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.725.9999 - Castellana Gr

p) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

q) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

r) stabilisce le norme di comportamento in materia di responsabilità di enti

9) Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 8

Il Presidente

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. In considerazione delle sue responsabilità verso i soci e le varie autorità, oltre alle stesse competenze minime richieste ai componenti del Consiglio Direttivo è opportuno o consigliabile che abbia un titolo di laurea nelle materie richieste per i consiglieri del direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

2) Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

3) In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 9

Il Tesoriere

1) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

2) Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Segretario



Noi Per

Associazione di Volontariato

Tel. 328.725.9999 - Castellana Gr

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 11

L'Organo di Controllo

- 1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7) L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 12

Revisore legale dei conti

- 1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs.117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 3) In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.775.2600

opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

- 1) Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- 2) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) Le risorse/entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 6) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Noi Per
Associazione di Volontariato
Tel. 328.725.9499 Castellana Gr

7) Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

8) In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 14

Libri sociali

1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 15

Pubblicità e trasparenza e informativa sociale

- 1) Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
- 2) Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.
- 3) Se ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2 D.Lgs.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 16

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

- 1) Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 6 comma 11 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale



Noi Per
Associazione di Volontariato

Tel. 328.725.9490 - Castellana Gr

del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore in conformità alle proposte del Consiglio Direttivo e alle Decisioni assunte dalla Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e al Codice Civile e alle loro successive modifiche e variazioni.

Castellana Grotte (BA) 29.10.2020

Il segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Noi Per

Associazione di Volontariato

Tel. 328 725 5400 - Castellana Grotte

